

8004/97

LIMITE

PUBLIC 5

TRASPARENZA LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
APRILE 1997

Il presente documento contiene in allegato un sommario degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio in aprile del 1997, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

DICHIARAZIONI A PROCESSO VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - APRILE 1997 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
1998° Consiglio "Pesca" del 14 aprile 1997			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (sistema di controllo via satellite dei pescherecci comunitari)	5510/97	94/97, 95/97, 96/97, 97/97, 98/97, 99/97	Contrari DK, E, NL, S
Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari e che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci originari delle isole Faerøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti	6822/97		
Regolamento del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico - Programma SYNERGY	6884/97	100/97, 101/97, 102/97	
Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti della pesca	6958/97	103/97, 104/97, 105/97, 106/97, 107/97	Contrari E, F, IRL
1999° Consiglio "Lavoro e Affari sociali" del 17 aprile 1997			
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia	PE-CONS 3608/97		

DICHIARAZIONI A PROCESSO VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - APRILE 1997 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione	PE-CONS 3603/97 + COR 1, + COR 2 (d), + COR 3 (s), + COR 4 (f), + COR 5 (p), + COR 6 (en,es), + COR 7 (d), + COR 8 (gr)	108/97, 109/97	
2000° Consiglio "Agricoltura" - del 21 aprile 1997			
Regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine	6988/97 + COR 1 REV 1	110/97, 111/97, 112/97, 113/97, 114/97, 115/97, 116/97, 117/97, 118/97, 119/97, 120/97, 121/97, 122/97, 123/97	
- del 22 aprile 1997		124/97, 125/97	
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/117/CEE, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici degli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari	6209/97 + COR 1		Contrario DK
Regolamento del Consiglio concernente la realizzazione dei programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FAOG, sezione "Garanzia"	6929/97	126/97	
Regolamento del Consiglio che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli	6969/97	127/97	Contrario I

DICHIARAZIONI A PROCESSO VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - APRILE 1997 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero	6440/97		
Regolamento del Consiglio che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale di catture	7235/97 + COR 1 (d) + COR 2	128/97, 129/97, 130/97, 131/97, 132/97, 133/97	Contrari P, UK
Regolamento del Consiglio che istituisce una misura specifica a favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie	5747/97		Contrario D
Regolamento (CE) del Consiglio concernente talune azioni nei paesi in via di sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo durevole	6110/97	134/97, 135/97, 136/97, 137/97, 138/97	
2001° Consiglio "Industria" del 24 aprile 1997			
Regolamento del Consiglio recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico	7057/97 + COR 1 (s) + COR 2 (dk) + COR 3 (fi)		
2002° Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 28 aprile 1997			
Decisione del Consiglio relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca praticate dai pescatori italiani	5742/97 + COR 1 (es)	139/97	Astenuto UK

DICHIARAZIONI A PROCESSO VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- APRILE 1997 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2003° Consiglio "Affari generali" del 29 aprile 1997 Regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (versione codificata del regolamento (CEE) n° 3094/86)	5632/97		

DICHIARAZIONE 94/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla clausola di revisione

"In considerazione dell'importanza del sistema di localizzazione via satellite dei pescherecci come mezzo di controllo dello sforzo di pesca, quale definito dal regolamento (CE) del Consiglio n. 2870/95 dell'8 dicembre 1995, il Consiglio e la Commissione convengono di riesaminare, entro il 31 dicembre 2001, sulla scorta delle relazioni annuali della Commissione in materia di controllo, i mezzi idonei a migliorarne l'applicazione. La Commissione presenta, se del caso, proposte per estendere il campo di applicazione del presente regolamento ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 20 m tra le perpendicolari (o ai 24 m di lunghezza fuori tutto) ai sensi del regolamento del Consiglio n. 2870/95."

DICHIARAZIONE 95/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulle modalità di applicazione e l'attuazione simultanea

"Il Consiglio rileva l'importanza di un'attuazione simultanea e armonizzata di SCP via satellite da parte di tutti gli Stati membri, al fine di assicurare un'applicazione non discriminatoria del presente regolamento. Il Consiglio rileva inoltre che, una volta adottate le modalità di applicazione, è necessario che trascorra un lasso di tempo significativo per l'applicazione. Pertanto, la Commissione si sforzerà di adottare quanto prima le modalità di applicazione, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regolamento e se possibile entro il 31 marzo 1997 ⁽¹⁾. Le modalità di applicazione disciplineranno sia gli eventuali problemi in caso di guasto delle attrezzature che la frequenza giornaliera delle trasmissioni, tenendo conto delle specificità delle singole zone di pesca, compreso il Mediterraneo".

(1) Le date sono state adeguate a seguito del parere del Servizio giuridico del Consiglio.

DICHIARAZIONE 96/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla riduzione degli obblighi dell'industria della pesca risultanti dal quadro normativo

"Il Consiglio e la Commissione convengono di esaminare le possibilità di ridurre gli obblighi dell'industria della pesca risultanti dal quadro normativo. La Commissione intende sottoporre al Consiglio, entro il 31 marzo 1997, una relazione che tenga conto del previsto impatto del controllo via satellite e della dichiarazione della Commissione al Consiglio "Pesca" del 10 giugno 1994 ⁽²⁾. Gli Stati membri sono invitati a sottoporre, se del caso, alla Commissione, entro il 31 marzo 1997 ⁽³⁾, proposte per ridurre gli obblighi dell'industria della pesca risultanti dal quadro normativo."

DICHIARAZIONE 97/97

Dichiarazione del Consiglio sugli accordi con paesi terzi

"Il Consiglio invita la Commissione a esaminare gli accordi di pesca con paesi terzi i cui pescherecci operano nelle acque comunitarie allo scopo di garantire che i suddetti pescherecci dispongano delle attrezzature e siano in grado di utilizzare uno SCP e a raccomandare l'apertura dei necessari negoziati in tal senso con i suddetti paesi.

Il Consiglio autorizza la Commissione al momento opportuno a condurre i suddetti negoziati."

(2) Vedere doc. 7698/94 PV/CONS 39 PECHE 171, pag. 12.

(3) Le date sono state adeguate a seguito del parere del Servizio giuridico del Consiglio.

DICHIARAZIONE 98/97

Dichiarazione della Commissione sul finanziamento dell'SCP

"La Commissione rammenta che l'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 95/527/CE offre la possibilità che la Comunità fornisca un sostegno finanziario fino al 100% dei costi di investimento di capitale per quanto riguarda l'uso di nuove tecnologie, incluso il controllo via satellite.

La Commissione conferma che sarà data priorità al rimborso dei costi di investimento di capitale relativi alle attrezzature a bordo dei pescherecci (scatole blu) e ai centri di controllo della pesca quali definiti nel presente regolamento. Questo non pregiudica la possibilità di un sostegno finanziario per l'investimento di capitale relativo all'uso di nuove tecnologie per quanto riguarda le navi non contemplate nel presente regolamento."

DICHIARAZIONE 99/97

Dichiarazione della delegazione dei Paesi Bassi

"I Paesi Bassi votano contro l'emendamento del regolamento di controllo che prevede l'obbligo di adottare a bordo di taluni pescherecci un sistema di controllo dei pescherecci via satellite.

I Paesi Bassi sono totalmente a favore dell'impiego dei satelliti per effettuare i controlli. Tuttavia il numero di pescherecci europei che, a norma di tale emendamento, dovrebbero essere attrezzati con un sistema di controllo via satellite è relativamente molto esiguo. Inoltre si fa un uso estremamente limitato delle possibilità offerte dai satelliti ai fini del controllo.

I Paesi Bassi ritengono che il contributo potenziale dei satelliti ai fini dell'auspicato potenziamento dei controlli delle attività della pesca nelle acque europee tramite il presente regolamento non sia stato pienamente sfruttato."

DICHIARAZIONE 100/97

Articolo 3

Dichiarazione del Consiglio

"Qualora l'adozione di un programma quadro in materia di energia, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, non sia possibile entro la fine del 1997, il Consiglio deciderà in tempo utile in merito alla proroga del programma SYNERGY."

DICHIARAZIONE 101/97

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione informa quanto prima il comitato di cui all'articolo 8 della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e dei contratti di cui all'articolo 6, paragrafo 4. L'informazione figurerà inoltre nella relazione annuale prevista all'articolo 10."

DICHIARAZIONE 102/97

Articolo 7, paragrafo 2

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che i contratti di forniture di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nel caso del programma SYNERGY, hanno carattere eccezionale e sono volti soltanto a fornire il materiale strettamente necessario al perseguimento del principale obiettivo di cooperazione di SYNERGY. In ogni caso essi sono una parte limitata del progetto e non implicano costi di investimento rilevanti."

DICHIARAZIONE 103/97

"Per quanto riguarda l'estensione del periodo contingente per i gamberetti (1.3.1997 - 31.3.1998) la Commissione dichiara che ciò non costituirà comunque un precedente per i pesci bianchi."

DICHIARAZIONE 104/97

"Per quanto riguarda il contingente relativo alle aringhe la Commissione dichiara che durante il periodo contingente seguirà la situazione dell'approvvigionamento del mercato comunitario dell'aringa e presenterà, se necessario, le adeguate proposte."

DICHIARAZIONE 105/97

"Le delegazioni spagnola e francese intendono apportare le seguenti precisazioni circa il loro voto contrario in merito all'apertura dei contingenti tariffari autonomi per il 1997.

Tale voto è l'espressione della loro preoccupazione per le gravi ripercussioni che l'apertura di un contingente tariffario autonomo di lombi di tonno per il 1997 avrà sulla produzione comunitaria di tonno; esse ricordano che questa misura si aggiunge alle concessioni precedentemente accordate segnatamente a titolo dei sistemi di preferenze generalizzate "droga" e "paesi meno sviluppati".

L'introduzione di questo nuovo contingente espone il mercato interno dell'Unione europea e i produttori comunitari agli effetti delle importazioni provenienti dai paesi che non beneficiano di accordi in materia di preferenze tariffarie, con conseguenze sproporzionate rispetto ai vantaggi che potrebbe trarre l'industria di trasformazione.

Esse prendono atto della dichiarazione della Commissione secondo cui il Comitato di gestione riceverà dati dettagliati circa gli effetti di tale misura sul mercato dell'Unione europea."

DICHIARAZIONE 106/97

"Nell'accettare il compromesso della Presidenza, la Commissione dichiara:

- da un lato che l'accettazione dell'apertura di un contingente autonomo per i lombi di tonno e le altre modifiche non la vincolerà nei prossimi anni;
- dall'altro che, nel quadro del Comitato di gestione dei prodotti della pesca, la Commissione riferirà agli Stati membri in merito al tasso di utilizzazione di tali contingenti nonché al volume, all'origine e alle incidenze delle importazioni extracomunitarie di lombi di tonno sul mercato di tale prodotto.

Tali informazioni saranno basate esclusivamente sulle statistiche ufficiali notificate dagli Stati membri alla Commissione."

DICHIARAZIONE 107/97

"La delegazione italiana considera che l'approvvigionamento di tonno congelato necessario per alimentare con continuità il ciclo produttivo dell'industria di trasformazione non sia sufficiente, tenuto conto della sua capacità produttiva e della necessità di mantenere un sufficiente livello di competitività.

Laddove la situazione dovesse permanere, la delegazione italiana ritiene che l'apertura d'un contingente autonomo di filetoni di tonno congelato (LOINS) necessiterà di essere mantenuta nel tempo."

DICHIARAZIONE 108/97

Articolo 3, paragrafo 3

"Le delegazioni danese e svedese dichiarano che in Danimarca e in Svezia fabbricare attrezzature a pressione secondo la corretta prassi costruttiva significa, fatto salvo l'articolo 4, punto 1.3 della direttiva, che siffatte attrezzature sono progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti in materia di sicurezza. Inoltre, tali attrezzature sono fabbricate, controllate e installate in modo tale da garantirne la sicurezza durante tutta la durata prevista quando sono utilizzate in condizioni previste o ragionevolmente prevedibili. Il fabbricante è responsabile dell'applicazione della corretta prassi costruttiva."

DICHIARAZIONE 109/97

Punto 7 dell'allegato I

"Il Consiglio dichiara che i coefficienti di sicurezza di cui al punto 7 dell'allegato I sono applicabili, in linea generale, soltanto in casi specifici. I fabbricanti possono utilizzare altri coefficienti di sicurezza che consentano di ottenere un livello di sicurezza globale equivalente qualora possa essere giustificato che tali coefficienti sono appropriati per l'attrezzatura in causa, segnatamente quando risultano da una norma o da un codice di prassi riconosciuti. Le norme armonizzate elaborate a sostegno di questa direttiva non devono necessariamente riprendere i coefficienti di sicurezza di cui al punto 7 dell'allegato I, a condizione che si possa giustificare che le altre soluzioni adottate sono appropriate per l'attrezzatura in causa."

DICHIARAZIONE 110/97

Base giuridica

La Commissione deplora vivamente che il Consiglio non abbia adottato la base giuridica da essa suggerita e che quindi sia esclusa ogni possibilità di codecisione per il Parlamento europeo.

La Commissione si riserva di prendere qualsiasi iniziativa circa la base giuridica.

DICHIARAZIONE 111/97

Articolo 2

Il Consiglio dichiara che la definizione di autorità competente offre agli Stati membri la possibilità di designare come autorità responsabile dell'applicazione del presente titolo l'autorità che è responsabile dell'esecuzione dei controlli veterinari.

DICHIARAZIONE 112/97

Articoli 4 e 10

Il Consiglio ha preso atto che la Commissione, nello stabilire le modalità di applicazione, intende adottare le necessarie disposizioni al fine di assicurare la compatibilità dei diversi sistemi di codici numerici e alfanumerici di identificazione esistenti.

DICHIARAZIONE 113/97

Articolo 5

La Commissione, ai fini del buon funzionamento del sistema migliorato di identificazione e di registrazione, giudica necessario che in linea di principio, al 1°1.2000, in ogni Stato membro sia operativa una sola base di dati computerizzata. Essa ritiene tuttavia possibile che uno Stato membro il cui territorio sia geograficamente costituito di due parti separate stabilisca una base di dati per ciascuna parte.

DICHIARAZIONE 114/97

Articolo 5

Il Consiglio dichiara:

1. Gli Stati membri si adoperano affinché nella base di dati computerizzata figurino comunque dati riguardanti gli animali nati dopo il 1° 1.1996.
2. Lo Stato membro che si trovi in una situazione di applicabilità dell'articolo 6 paragrafo 3 conserva la possibilità di utilizzare, per gli animali che restano nel suo territorio, un passaporto eventualmente in forma di documento di identificazione che consenta, per quanto riguarda i dati relativi agli spostamenti degli animali non figuranti in tale documento, di collegarsi alla base di dati computerizzata.

DICHIARAZIONE 115/97

Articoli 6 e 10

Il Consiglio invita la Commissione a esaminare, all'atto dell'adozione delle modalità d'applicazione, la possibilità di istituire un passaporto provvisorio per i vitelli d'età inferiore a 4 settimane.

DICHIARAZIONE 116/97

Articolo 10, lettera b)

Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di applicazione, **la Commissione**, al momento della fissazione delle disposizioni d'applicazione concernenti le caratteristiche del passaporto, terrà conto delle possibilità offerte dai certificati sanitari per identificare individualmente gli animali.

DICHIARAZIONE 117/97

Articoli 10 e 20

Il Consiglio invita la Commissione a tener conto, all'atto dell'adozione delle modalità d'applicazione per sanzioni amministrative, della possibilità di escludere totalmente o parzialmente i detentori dal regime di aiuti comunitari della PAC riformata.

DICHIARAZIONE 118/97

Articolo 14

1. Il Consiglio nota che, sulla base delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 3, uno Stato membro importatore può esigere che l'organismo di controllo indipendente che procede, sul suo territorio, a controlli su carni bovine originarie di un altro Stato membro sia lo stesso che è stato incaricato di effettuare il controllo nel primo Stato membro o che almeno operi di concerto con quest'ultimo (salvo se i controlli in questione sono stati sostituiti da controlli effettuati da un'autorità competente, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma).
2. Nella seconda frase dell'articolo 14, paragrafo 3, si intende che se le carni bovine sono etichettate in uno Stato membro ed inviate in un secondo Stato membro, quest'ultimo deve riconoscere ed accettare tutte le informazioni riportate sull'etichetta.

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, ultima frase, il secondo Stato membro può rifiutare il riconoscimento soltanto se l'informazione è ingannevole o insufficientemente chiara.

Per esempio, se in entrambi gli Stati membri le carni bovine possono essere etichettate come provenienti da un allevamento estensivo e se la definizione di questi termini differisce da uno Stato membro all'altro, lo Stato membro in cui le carni vengono vendute può chiedere che sull'etichetta venga indicato che detti termini corrispondono alla definizione utilizzata nello Stato membro di provenienza.

DICHIARAZIONE 119/97

Articolo 14, paragrafo 5 in connessione col paragrafo 3

Il Consiglio chiede alla Commissione di avvalersi effettivamente della possibilità di cui dispone ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, di istituire, in determinati casi specifici, attraverso la procedura del comitato di gestione delle carni bovine, una procedura di approvazione accelerata o semplificata.

Una siffatta procedura di approvazione accelerata o semplificata non elimina peraltro l'obbligo per lo Stato membro esportatore di informare lo Stato membro importatore in merito ai disciplinari approvati.

DICHIARAZIONE 120/97

Articolo 19

Il Consiglio dichiara che, nell'adottare le decisioni previste all'articolo 19, terrà conto delle esperienze acquisite negli Stati membri in cui è già in vigore un sistema obbligatorio di etichettatura ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, e dell'interesse che presenta evitare ogni discontinuità.

DICHIARAZIONE 121/97

Articolo 19, paragrafo 4

Il Consiglio invita la Commissione a vigilare attentamente affinché, qualora Stati membri si avvalgano della possibilità offerta dall'articolo 19, paragrafo 4, ciò non conduca a perturbazioni degli scambi nel mercato delle carni bovine, e a informarne - se necessario - il Consiglio.

DICHIARAZIONE 122/97

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE PORTOGHESE

Per quanto riguarda il regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ai sensi dell'articolo 2 gli Stati membri hanno la facoltà di designare, come autorità competente di cui al titolo I del regolamento, l'autorità incaricata dell'applicazione del regolamento n. 3508/92.

DICHIARAZIONE 123/97

Dichiarazione della delegazione italiana

Conformemente all'articolo 2 del regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, uno Stato membro può designare come autorità competente di cui al titolo I, l'autorità incaricata dell'applicazione del regolamento 3508/92 solo per quanto riguarda il controllo dei premi.

Alla luce di quanto sopra, l'Italia considera che affidare i controlli veterinari di cui al titolo I del regolamento all'autorità responsabile dell'applicazione del regolamento 3508/92, farebbe venir meno le garanzie necessarie richieste ai fini degli scambi di animali e prodotti nella Comunità.

Al riguardo l'Italia chiede alla Commissione di vigilare sulla corretta applicazione del regolamento da parte degli Stati membri e, se del caso, si riserva di assumere le iniziative che si rendessero necessarie.

DICHIARAZIONE 124/97

"Le delegazioni finlandese e svedese giudicano necessario limitare l'impiego di antibiotici nel trattamento della produzione animale mediante la promozione di misure sanitarie preventive riguardanti l'allevamento. Ciò costituisce un importante fattore di prevenzione della propagazione di nuovi tipi di batteri resistenti agli antibiotici, ed inoltre di salvaguardia della salute umana. Esistono talune infezioni e malattie degli animali - in particolare le salmonelle - che non dovrebbero essere trattate con antibiotici. Ciò dovrebbe essere tenuto presente all'atto dell'elaborazione della nuova normativa comunitaria per la lotta e la prevenzione delle zoonosi, conformemente all'articolo 15 bis.

Inoltre il pollame proveniente da gruppi in cui le salmonelle sono trattate con antibiotici, non dovrebbe essere considerato equivalente al pollame proveniente da gruppi a cui sono applicati programmi di controlli integrali. Tale pollame dovrebbe essere sottoposto a restrizioni negli scambi con gli Stati membri per i quali sono stati approvati programmi di controlli."

DICHIARAZIONE 125/97

"La Danimarca non può accettare la direttiva del Consiglio che modifica la direttiva riguardante le zoonosi.

La proposta prevede la possibilità di continuare ad utilizzare antibiotici e vaccini nell'Unione per lottare contro la salmonelle. La Danimarca sottolinea che il ricorso agli antibiotici e ai vaccini non costituisce una valida soluzione per la lotta contro le zoonosi.

Con questa proposta inoltre gli avicoltori danesi dovranno far fronte ancora per un anno ad una concorrenza sproporzionata all'interno della Comunità.

La Danimarca rivolge un pressante invito alla Commissione affinché presenti una proposta intesa ad accordare garanzie specifiche agli Stati membri che hanno applicato la direttiva riguardante le zoonosi. Tali garanzie devono contemplare almeno gli scambi di uova da cova e di pulcini di un giorno."

DICHIARAZIONE 126/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 1 paragrafo 1

Fatto salvo l'esame di cui all'articolo 2 paragrafo 3 da parte della Commissione, sono tra l'altro considerati programmi che possono beneficiare di un cofinanziamento le azioni connesse con l'attuazione delle modifiche o degli elementi nuovi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini risultante dall'adozione della proposta di regolamento relativo all'istituzione di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

DICHIARAZIONE 127/97

Dichiarazione della delegazione italiana

La delegazione italiana esprime un voto contrario sulla proposta e, sulla base di informazioni più complete si riserva di valutare ogni iniziativa a riguardo in difesa degli interessi italiani.

Infatti la Commissione ha comunicato oralmente all'Italia, nel quadro dell'odierno Consiglio che era presente un errore nei documenti di lavoro distribuiti nel corso della discussione intervenuta al Consiglio il 17/18 marzo scorso concernente l'esame della proposta di regolamento riguardante le misure compensative relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi degli agricoltori.

Tale errore comporterebbe, secondo la Commissione, una sostanziale riduzione del volume delle compensazioni globalmente spettante all'Italia.

L'assenso politico espresso dall'Italia sulla proposta nel corso della precedente riunione del Consiglio risultava dunque viziato da una falsa prospettiva degli effetti conseguenti alla proposta.

Inoltre, l'assenso dell'Italia in quel contesto era determinato unicamente dal desiderio di non far mancare agli agricoltori italiani le attese compensazioni, anche se l'ammontare degli aiuti non appariva del tutto adeguato rispetto al pregiudizio subito dagli agricoltori italiani.

DICHIARAZIONE 128/97

Dichiarazione della Commissione ⁽⁴⁾

"La Commissione conferma che accetta il compromesso della Presidenza circa la ripartizione tra gli Stati membri della quota riservata alla Comunità del TAC dell'aringa atlantico-scandinava.

Essa ritiene tuttavia che tale ripartizione abbia carattere eccezionale a causa della mancanza di dati sufficienti. Non può pertanto costituire un precedente per la futura assegnazione dei TAC relativi a questo stock ⁽⁵⁾ agli Stati membri.

La Commissione proporrà criteri generali da applicare per la ripartizione delle possibilità di pesca degli stock non assegnati."

DICHIARAZIONE 129/97

Dichiarazione della delegazione italiana

"La delegazione italiana ritiene che i criteri di ripartizione adottati nel caso specifico non appaiono totalmente in linea con il principio di stabilità relativa. In tal senso riafferma che l'adozione di tali criteri non costituisce comunque precedente nei casi in cui può essere applicato il principio di stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 130/97

Dichiarazione della delegazione francese

"La Francia ha dato il suo accordo sulla ripartizione del TAC comunitario di aringa atlantico-scandinava per motivi di carattere politico.

La Francia tuttavia continua a ritenere che tale ripartizione non sia fondata su alcun criterio oggettivo pertinente.

La ripartizione decisa pregiudica gravemente gli interessi francesi in gioco.

(4) Il rappresentante della Commissione ha confermato che questa dichiarazione concerne sia la ripartizione dei contingenti sia le relative note in calce.

(5) Modifica (sottolineata) apportata a seguito dell'accordo del rappresentante della Commissione nella riunione del Coreper del 18 aprile 1997.

DICHIARAZIONE 131/97

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca ritiene che i quantitativi di catture che secondo le note da 2 a 8 dell'allegato del regolamento relativo alla ripartizione del contingente comunitario di aringhe atlantico-scandinave possono essere pescate nelle acque della Norvegia e delle isole Faerøer debbano essere adattati in modo da corrispondere alle cifre del compromesso della Presidenza modificate rispetto alla proposta della Commissione. Non vi è alcun motivo di discostarsi da una ripartizione proporzionale. Si tratta di una nuova attività di pesca per la quale tutti gli Stati membri devono avere il diritto di utilizzare le loro quote nella stessa proporzione nelle acque della Norvegia e delle isole Faerøer.

La delegazione tedesca insisterà affinché in occasione della fissazione dei contingenti di cattura per il 1998 si proceda ad un adeguamento corrispondente."

DICHIARAZIONE 132/97

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

"La delegazione del Regno Unito vota contro il compromesso della Presidenza perché la ripartizione non rispecchia i recenti modelli delle attività di pesca e non rispetta quindi il principio della stabilità relativa. Tale ripartizione non può pertanto costituire un precedente per l'assegnazione di detto TAC in futuro."

DICHIARAZIONE 133/97

Dichiarazione della delegazione svedese

"La delegazione svedese dichiara che, dal 1° gennaio 1998, l'assegnazione dei diritti e delle licenze di pesca nelle acque delle isole Faerøer, nella zona economica norvegese e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen deve essere proporzionale alla ripartizione, per ciascuno degli Stati membri, della parte comunitaria del TAC di aringhe atlantico-scandinave."

DICHIARAZIONE 134/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 6

"La Commissione rammenta che, ai sensi della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali non soggetti a codecisione non comportano un importo ritenuto necessario.

Poiché la proposta della Commissione riguardante il regolamento concernente talune azioni realizzate nei paesi in via di sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo durevole non prevede l'iscrizione di un riferimento finanziario, quest'ultimo ricade sotto la responsabilità del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio."

DICHIARAZIONE 135/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa agli articoli 7 e 10

"Nel presentare, analizzare e valutare i progetti, la Commissione terrà presenti l'impostazione integrata per quanto concerne la gestione del ciclo del progetto e il suo quadro logico."

DICHIARAZIONE 136/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 8, paragrafo 1

"Il Consiglio dichiara che i comitati geograficamente competenti in materia di sviluppo sono i comitati PVS-ALA, MED e FES nonché il comitato creato dal regolamento relativo alla cooperazione con il Sudafrica."

DICHIARAZIONE 137/97

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 8, paragrafo 2

"La Commissione si rammarica del fatto che, in questo caso, il Consiglio abbia modificato la proposta della Commissione sostituendo con una procedura del comitato di regolamentazione di tipo III a) la procedura del comitato consultivo I; essa ritiene infatti che la procedura proposta oppure la procedura di gestione siano più adeguate alle esigenze poste dalla materia."

DICHIARAZIONE 138/97

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 7, paragrafo 2

"La Commissione deplora che, oltre alle procedure volte a garantire la trasparenza ed il coordinamento previste dalla Commissione (comitato per i progetti che superano la soglia di due milioni di ecu, scambio di opinioni sugli orientamenti generali, presentazione di una relazione annuale), il Consiglio abbia imposto alcuni requisiti supplementari, in particolare l'obbligo di informare il comitato ex ante, una settimana prima dell'adozione della decisione, in merito ai progetti di valore inferiore ai due milioni di ecu.

La Commissione dichiara che il numero dei meccanismi d'informazione è nettamente superiore a quanto si può considerare necessario per garantire un'adeguata trasparenza e giustificato in funzione delle risorse umane disponibili.

Allorquando la Commissione è investita di poteri senza intervento del comitato, essa li esercita in conformità delle norme vigenti in materia di trasparenza. Essa non può ammettere alcuna condizione supplementare che esuli dal quadro stabilito dalla decisione n. 373 del Consiglio del 13 luglio 1987. La Commissione, di conseguenza, non può aderire a tale modifica."

DICHIARAZIONE 139/97

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO

"Il Regno Unito conviene sulla necessità di adottare misure che aiutino il Governo italiano a controllare la sua flotta mediterranea che opera con reti da posta derivanti.

Il Regno Unito teme tuttavia che un intervento tramite lo strumento finanziario di orientamento della pesca non sia il modo economicamente più valido di disciplinare tale flotta.

Alla luce di questo timore, il Regno Unito si astiene dal voto."
